

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2040

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAVALLARO, BAIO DOSSI, BASTIANONI, BATTISTI, BETTA, CASTELLANI, COLETTI, COVIELLO, DENTAMARO, DETTORI, FABRIS, FILIPPELLI, FORMISANO, GAGLIONE, GIARETTA, LIGUORI, MAGISTRELLI, MANCINO, MODICA, MONTAGNINO, PEDRINI, RIGONI, SCALERA, SUDANO, TESSITORE, TOGNI, TOIA, VERALDI e ZANCAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2003

—————

Promozione dei sistemi museali diffusi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione assegna allo Stato la tutela dei beni culturali, mentre il terzo comma individua una competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di valorizzazione dei suddetti beni.

Da diverso tempo, le regioni, le province ed i comuni hanno fatto della utilizzazione del proprio territorio e dei propri beni culturali uno dei punti qualificanti della loro attività, consapevoli che una promozione della società, non solo dal punto di vista civile e culturale, ma soprattutto sotto l'aspetto economico e commerciale, passa attraverso una forte valorizzazione dei tanti beni culturali che risiedono nei nostri territori.

Ciò ha significato quasi sempre la riscoperta dei piccoli centri, delle piccole raccolte museali, del singolo bene artistico in senso generale, la cui tutela e valorizzazione comporta notevoli sforzi economici, non sempre ripagati o compresi.

Da ultimo si sta assistendo da più parti nel nostro paese ad una «messa in rete» delle singole realtà poichè ci si è accorti che solo unendo gli sforzi ed i servizi generali si può creare un percorso culturale valido ed attraente, tale da indirizzare il flusso turistico verso tali mete o quantomeno rendere

l'offerta più significativa ed articolata e quindi meritevole di visita.

In questo scenario lo Stato deve tutelare da un lato, e promuovere dall'altro, queste forme di aggregazione, che per la loro spontaneità sono quelle che garantiscono il miglior risultato, combattendo altresì il fenomeno della concentrazione dei beni culturali ed artistici, sovente fuori dell'ambito in cui essi vennero concepiti e nel quale hanno un più profondo significato storico e culturale.

Si è ritenuto dunque di incoraggiare tale linea di tendenza che va sotto la dicitura di sistema museale e che trova la sua naturale espansione nei livelli provinciali del governo del territorio, mediante l'assegnazione di un contributo triennale di 60.000.000 di euro, al fine di rendere significativi tutti gli interventi che si potranno disporre. Si tratta di un contributo che trova giustificazione nella previsione di *interventi speciali* di cui al quinto comma del nuovo testo dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di avviare il processo di realizzazione di tale sistema museale diffuso.

Spetterà poi alle regioni, nel rispetto del dettato costituzionale sulle loro potestà in materia, assegnare tale contributo sulla base di criteri predefiniti, ma in ogni caso modificabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge tutela e promuove lo sviluppo dei sistemi museali locali, nel rispetto della ripartizione di competenze tra Stato, regioni ed enti locali definita dagli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2. Si considerano sistemi museali locali quelli che organizzano, in forma associativa sul territorio provinciale, la gestione di più musei pubblici e privati mediante i servizi comuni, la consulenza tecnica e scientifica, la promozione culturale e turistica, l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni.

3. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge tutti i musei a carattere storico, artistico, archeologico, scientifico, folcloristico, naturalistico e in genere a carattere culturale, nonchè tutti i beni mobili ed immobili di proprietà pubblica e privata aventi identica natura che possono integrarsi funzionalmente nell'organizzazione di un sistema museale.

Art. 2.

(Contributo alle regioni)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzato il trasferimento alle regioni di un contributo annuo destinato al finanziamento degli interventi di valorizzazione e promozione dei sistemi museali locali, a valere sul fondo di cui al comma 2.

2. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il «fondo per la valorizzazione e la promozione dei sistemi museali locali», con una dotazione finanziaria pari a

30 milioni di euro in ragione d'anno, per gli anni 2003, 2004 e 2005.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato entro il 31 marzo di ogni anno, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicati gli importi dei contributi assegnati a ciascuna regione, attraverso la ripartizione del fondo di cui al comma 2 secondo il criterio di proporzionalità rispetto al numero delle province ricomprese in ciascuna regione, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi.

Art. 3.

(Finalizzazione del contributo)

1. Le regioni provvedono all'assegnazione del contributo di cui all'articolo 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza delle quote ordinarie di entrata dei bilanci delle associazioni;

b) maggior numero di musei appartenenti a comuni o soggetti istituzionali pubblici diversi;

c) migliore utilizzazione del finanziamento rispetto agli obiettivi programmati;

d) valore e posizione del singolo sistema museale all'interno della attività regionale di valorizzazione dei beni culturali.

2. I criteri di cui al comma 1 possono essere integrati o modificati dalle regioni d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 30 milioni di euro in ragione d'anno, per gli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

